

DIRITTO E IMPRESA

L'Antitrust alle appaltanti: segnalate le violazioni

Andrea Mascolini

L'Antitrust lancia un vademecum sui fenomeni anticoncorrenziali negli appalti e chiede alle stazioni appaltanti di segnalarli; una volta accertata la violazione delle regole antitrust la stazione appaltante potrà ottenere il risarcimento dei danni arrecati dal concorrente; offerte di comodo, boicottaggi delle gare, associazioni temporanee «sovrabbondanti» fra i fenomeni di maggiore indice anticoncorrenziale. È quanto si desume nel vademecum dell'Antitrust (deliberazione del 18 settembre 2013) che segnala alle stazioni appaltanti alcune criticità. L'Antitrust, lambendo le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, esemplifica - a uso delle amministrazioni - alcuni indici rivelatori di fenomeni discorsivi della concorrenza: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; prodotti omogenei; perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile. Nello specifico, si sottolinea come il boicottaggio della gara venga individuato come sistema per prolungare il contratto con il fornitore abituale o per far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto e si sostanzia in:

- 1) nessuna offerta presentata;
- 2) presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara);
- 3) presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota).

Vi è poi il fenomeno delle offerte di comodo (o «di cortesia» o «fasulle»), vera e propria fattispecie di turbativa d'asta. Anche i subappalti e le Associazioni temporanee di imprese (Ati) sono visti dall'Antitrust come strumenti che, in un uso distorto, favoriscono la spartizione del mercato, o addirittura della singola commessa. Un indizio di tali fenomeni viene individuato nel fatto che una impresa si astiene dal partecipare ad una gara in vista di un successivo subappalto, o opta per la costituzione di un'Ati (con requisiti spesso sovrabbondanti) invece di partecipare singolarmente. Anche nella fase di aggiudicazione l'Antitrust rileva che l'Ati tra i maggiori operatori può essere anche il frutto di una strategia escludente, tesa a impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo. Anche dal punto di vista della rotazione delle offerte e della ripartizione del mercato si possono individuare cartelli anticoncorrenziali dal punto di vista non solo del numero di aggiudicazioni ma anche della somma dei relativi importi affidati ad uno stesso soggetto.

Nella delibera si chiede quindi alle stazioni appaltanti di segnalare i fenomeni anomali come esemplificati nel vademecum; laddove poi si dovesse pervenire all'accertamento di un'infrazione, la stazione appaltante potrà procedere alla richiesta degli eventuali danni (conseguenti la pratica anticoncorrenziale) laddove l'appalto fosse già stato assegnato.